


* I Consiglieri Comunali presenti erano tutti collegati in VIDEOCONFERENZA gestita dal programma "WEBEX MEETINGS" della Società "CISCO"

	Comune di San Colombano al Lambro 11079	42	28/06/2021
TASSA RIFIUTI (TARI) – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, RIDUZIONI E SCADENZE PER L'ANNO 2021			

ORIGINALE

Sessione Ordinaria – Prima Convocazione - Seduta Pubblica

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di Giugno alle ore 20:30 – in San Colombano al Lambro nella sede Municipale in seguito ad avviso scritto recapitato nelle forme di Legge si è riunito il Consiglio Comunale in Videoconferenza. . Presiede, in presenza presso la sede comunale ma collegato in VIDEOCONFERENZA gestita dal programma "WEBEX MEETINGS" della Società "CISCO", IL SINDACO Giovanni Cesari e partecipa in presenza presso la sede comunale ma collegato in VIDEOCONFERENZA gestita dal programma "WEBEX MEETINGS" della Società "CISCO", IL VICESEGRETARIO COMUNALE **Dott. Arturo Fiorani** il quale preliminarmente si accerta e dà atto che:

1) Risultano intervenuti:

Cognome e Nome	Presenza	Assenza
CESARI GIOVANNI	Si*	
GRANATA ALESSANDRO	Si*	
ANTONIETTI SOFIA MARIA	Si*	
GAZZOLA GIUSEPPINA	Si*	
CHIESA STEFANO	Si*	
STEFFENINI MARIO	Si*	
POLENGHI PAOLO ENRICO		AG
ROSARIN ERNESTINO	Si*	
COLDANI DANIELE	Si*	
BIANCHI BATTISTA		AG
BRUSATI LORENZO	Si*	
STEFFENINI MAURO	Si*	
RIZZI CRISTIANA VIRGINIA ENRICA	Si*	

- 2) i Consiglieri Comunali ed il Vice Segretario Comunale sono comunque collegati in modalità AUDIO/VIDEO;
- 3) sono presenti presso la sede comunale, collegati in VIDEOCONFERENZA gestita dal programma "WEBEX MEETINGS" della Società "CISCO", il Vice Sindaco Giuseppina Gazzola e gli Assessori Comunali Alessandro Granata e Dott. Stefano Chiesa;

- 4) a tutti i componenti è stato trasmesso l'ordine del giorno ed il testo delle proposte deliberative.

In complesso si hanno i seguenti risultati:
Consiglieri presenti n. 11 - assenti n. 2

Il Signor Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Relaziona brevemente l'Assessore Comunale Dott. Stefano Chiesa.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art.1, comma 738, della Legge 160 del 2019 ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale - facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- che l'ente è dotato di un proprio Regolamento che disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 5.9.2014 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26 giugno 2020 esecutiva;
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « *chi inquina paga* »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- richiamato in particolare l'art.6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 e s.m.i., il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere approvato in via definitiva da ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di San Colombano al Lambro non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e pertanto è il medesimo Comune di San Colombano al Lambro che svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

- esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune stesso;
- richiamata integralmente la delibera del Consiglio Comunale n 41 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario 2021, il quale espone un costo complessivo di €. 981.082,00 ed entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita pari ad € 823.198,00 e dato atto che la differenza tra i costi sostenuti ed entrate tariffarie massime applicabili è coperta con risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente;
- considerato che il PEF 2021 sarà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;
- tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 30, comma 5, D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni) convertito in legge 69/2021 prevede che le tariffe e i regolamenti della TARI - per l'anno 2021 - possono essere deliberate dai comuni entro il 30 giugno 2021.
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1° dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2020) mentre le rate scadenti successivamente al 1° dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2021, con eventuale conguaglio sulle prime rate;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al

medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (o Città Metropolitana di Milano) sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- o l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- o l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- o l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- o l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Dato atto inoltre che, ai sensi del decreto Sostegni 41/2021 convertito in legge 69/2021, le utenze non domestiche che intendano affidare al mercato i propri rifiuti urbani dovranno comunicarlo entro il 30 giugno di ogni anno, con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo, mentre per il 2021 il termine è spirato lo scorso 31 maggio, con efficacia a partire dal 2022.

VISTO che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come "*Attività industriali con capannoni di produzione*", non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

VALUTATO comunque opportuno mantenere, in via transitoria, la tariffa per le superfici rientranti nell'attività 20 denominata "*Attività industriali con capannoni di produzione*" al fine di applicarla ai soggetti che continuano ad utilizzare il servizio pubblico;

CONSIDERATO inoltre che con l'istituzione del "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e del cosiddetto "canone mercatale" ai sensi dell'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, la tassa rifiuti giornaliera non è più dovuta in quanto assorbita dal medesimo canone;

Tutto ciò premesso,

RITENUTO di ripartire il totale dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 68% a carico delle utenze domestiche;
- 32% a carico delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento,

alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così per come riportati nell'allegato (**all. A**), parte integrante e sostanziale della presente delibera;

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (**all.A**), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2021, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019 (annualità di riferimento per gli enti che nel 2020 abbiano applicato il comma 5 art. 107 DL 18/20, confermando per il 2020 le medesime tariffe del 2019, così come chiarito da Arera nelle istruzioni per la compilazione del Pef 2021, pubblicate lo scorso 15 marzo 2021) rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata:	1,7% -
- coefficiente recupero della produttività:	0,1% +
- coefficiente QL	0,0% +
- coefficiente PG	0,0% =

Limite massimo di variazione annuale **1,6%**
Crescita entrate 2021/2019 **1,6%**

Richiamato il comma 660 dell'art.1 della legge 147/2013 e l'art. 18 comma 7 del vigente Regolamento di applicazione del tributo, disciplinante le agevolazioni, ai sensi del cui disposto: *"Il Comune può deliberare ulteriori riduzioni e/o agevolazioni attraverso apposite autorizzazioni di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla "fiscalità generale" dell'Ente"*;

Richiamato inoltre l'art. 6 del dl "Sostegni bis" (dl 25 maggio 2021, n. 73) comma 1, che ha stabilito che *"In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche"* e al comma 3 ha stabilito che *"I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate"*;

Preso atto che al Comune di San Colombano al Lambro sarà assegnata una quota del fondo di cui all'art. 6 comma 1 del Dl Sostegni bis 73/2020 stimata in € 40.627,00 da destinarsi alle attività chiuse o sottoposte a restrizioni in base a quanto stabilito dai vari decreti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, e ritenuto opportuno utilizzare lo stesso - ai sensi del comma 660 dell'art.1 della legge 147/2013, dell'art. 18 comma 7 del vigente Regolamento Tari - applicando una specifica riduzione automatica - pari all'82% della tariffa variabile - per le utenze non domestiche appartenenti alle seguenti categorie o sottocategorie:

Categoria	Descrizione riduzione 82% variabile applicata direttamente
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
4	ESCLUSIVAMENTE impianti sportivi (CON ESCLUSIONE di campeggi e distributori di carburante)

7	Alberghi con ristorante
13	ESCLUSIVAMENTE Negozi di abbigliamento, calzature e altri beni durevoli (CON ESCLUSIONE di libreria, cartoleria e ferramenta)
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
24	Bar, caffè, pasticceria
30	Discoteche, night club

Rilevato inoltre che la situazione epidemiologica da Covid-19 continua ad avere pesanti conseguenze sulle categorie produttive del territorio e che l'Amministrazione comunale intende adottare provvedimenti volti al sostegno delle attività economiche che - pur non soggette ai provvedimenti normativi di chiusura o sottoposte a particolari restrizioni - abbiamo registrato una contrazione del fatturato 2020 rispetto a quello del 2019 di almeno il 30%, intervenendo con una specifica riduzione, non cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente e da riconoscere su domanda del contribuente, pari al 50% della tariffa variabile, alle utenze non domestiche appartenenti alle seguenti categorie o sottocategorie:

Categoria	Descrizione – riduzione 50% variabile su domanda del contribuente se fatturato 2020 <= 30% fatturato 2019
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti (CON ESCLUSIONE di impianti sportivi)
6	Esposizioni, autosaloni
11	Uffici, agenzie, studi professionali
13	Negozi libreria, cartoleria, ferramenta (CON ESCLUSIONE di negozi abbigliamento, calzature e altri beni durevoli)
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici

Tale seconda riduzione sarà applicata alle utenze non domestiche che ne faranno richiesta entro il termine del 31 agosto 2021, mediante l'utilizzo dei moduli che saranno messi a disposizione dall'Ufficio Tributi ed indirizzati a quest'ultimo mediante presentazione al protocollo. La richiesta di riduzione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione firmata dal consulente/commercialista che attesti il calo di fatturato di almeno il 30%;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del DL Sostegni bis (73/2021), la copertura finanziaria delle riduzioni di cui al comma precedente (50% della quota variabile delle utenze non domestiche per calo fatturato) per un importo stimato massimo di € 23.881,00 viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, stanziata a Bilancio con variazione deliberata da questo Consiglio in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile;

Ritenuto inoltre che le riduzioni tariffarie sopra definite, favorevoli al contribuente, possano trovare immediata applicazione, senza necessità di riconoscerne l'applicabilità solo successivamente al 1° dicembre 2021.

Ritenuto inoltre opportuno disporre che per il solo anno 2021, e data la situazione di emergenza sanitaria non ancora conclusasi, il rinvio della seconda rata in acconto del tributo, prevista dal Regolamento nel mese di settembre, al 31 ottobre 2021, ferma restando la scadenza di saldo nel 31 dicembre 2021;

Viste anche le note di chiarimento in merito alla facoltà di applicare agevolazioni in relazione all'emergenza da virus COVID-19 pubblicate da IFEL il 24 aprile 2020 e da ANCI in data 11 maggio 2020;

Richiamata infine la Nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Dichiarata aperta la discussione intervengono, così' come risulta dal file audio agli atti del Servizio Affari Generali:

- il Consigliere Comunale Lorenzo Brusati (Insieme più San Colombano)
- l'Assessore Comunale Dott. Stefano Chiesa (San Colombano per Te Giovanni Cesari Sindaco)
- il Sindaco

Il Consigliere Comunale Lorenzo Brusati (Insieme più San Colombano) dichiara che si asterrà dalla votazione;

VISTO per quanto concerne la regolarità tecnica l'allegato parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO per quanto concerne la regolarità contabile l'allegato parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere del Revisore Unico dei Conti n° 19 del 22 giugno 2021, reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del TUEL, lettera b 7, qui allegato;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Cristiana Virginia Enrica Rizzi "Insieme per San Colombano Lista Civica", Brusati Lorenzo e Dott. Mauro Steffenini "Insieme più San Colombano");

DELIBERA

- 1) di prendere atto ed espressamente approvare formalmente ed integralmente le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 dichiarata immediatamente eseguibile, in data odierna;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 ed i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd applicati, quali risultano dal prospetto allegato al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale (allegato A);
- 4) di dare atto che le tariffe di cui al punto precedente non assicurano la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dallo Piano Economico Finanziario 2021, il quale espone un costo complessivo di €. 981.082,00 ed entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita pari ad € 823.198,00 e di dare

atto che conseguentemente la differenza è coperta con risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente;

- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Milano, nella misura del 5%;
- 6) di dare atto ed espressamente approvare, in forza del Regolamento Comunale per la TARI per come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26 giugno 2020, le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche:

- a. riduzione diretta dell'82% della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche che hanno subito chiusure e/o restrizioni in base a quanto stabilito dai vari decreti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 ed appartenenti alle seguenti categorie e sottocategorie:

Categoria	Descrizione – riduzione 82% variabile ammesse direttamente all'agevolazione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
4	ESCLUSIVAMENTE impianti sportivi (CON ESCLUSIONE di campeggi e distributori di carburante)
7	Alberghi con ristorante
13	ESCLUSIVAMENTE Negozi di abbigliamento, calzature e altri beni durevoli (CON ESCLUSIONE di libreria, cartoleria e ferramenta)
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
24	Bar, caffè, pasticceria
30	Discoteche, night club

- b. riduzione del 50% della quota variabile della tariffa, non cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente e da riconoscere su domanda del contribuente per le utenze non domestiche che - pur non soggette ai provvedimenti normativi di chiusura o sottoposte a particolari restrizioni - abbiamo registrato una contrazione del fatturato 2020 rispetto a quello del 2019 di almeno il 30%, appartenenti alle seguenti categorie e sottocategorie:

Categoria	Descrizione – riduzione 50% variabile su domanda se fatturato 2020 < = 30% fatturato 2019
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti (CON ESCLUSIONE di impianti sportivi)
6	Esposizioni, autosaloni
11	Uffici, agenzie, studi professionali
13	Negozi libreria, cartoleria, ferramenta (CON ESCLUSIONE di negozi abbigliamento, calzature e altri beni durevoli)
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici

Tale seconda riduzione sarà applicata solo alle utenze non domestiche che ne faranno richiesta entro il termine del 31 agosto 2021, mediante l'utilizzo dei moduli che saranno messi a disposizione dall'Ufficio Tributi ed indirizzati a quest'ultimo mediante presentazione al protocollo. La richiesta di riduzione dovrà essere

accompagnata da una dichiarazione firmata dal consulente/commercialista che attesti il calo di fatturato di almeno il 30%;

- 7) di dare atto ed approvare che gli oneri per le riduzioni a favore delle utenze non domestiche di cui ai punti precedenti, per un importo complessivo massimo presunto pari ad € 64.508,00 trovano integrale copertura nello stanziamento di Bilancio Missione 1 Programma 4 Capitolo 01041.04.0401 e 01041.04.0402 Bilancio 2021-2023 “RIDUZIONI TARI”, finanziati come meglio specificato nelle premesse, che qui integralmente si richiamano;
- 8) di prendere atto ed espressamente approvare che le suddette riduzioni tariffarie, in quanto favorevoli al contribuente, siano immediatamente efficaci e perciò applicabili già a partire dalla seconda rata di acconto 2021;
- 9) di disporre inoltre che, per il solo anno 2021, e data la situazione di emergenza sanitaria non ancora conclusasi, il rinvio della scadenza della seconda rata in acconto del tributo, prevista dal Regolamento nel mese di settembre, al 31 ottobre 2021, ferma restando la scadenza di saldo nel 31 dicembre 2021;
- 10) di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Cristiana Virginia Enrica Rizzi “Insieme per San Colombano Lista Civica”, Brusati Lorenzo e Dott. Mauro Steffenini “Insieme più San Colombano”);

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Allegati:

allegato A: tariffe Tari 2021 Utenze Domestiche e Utenze non domestiche

Allegato B: parere del revisore

IL SINDACO
(Giovanni Cesari)

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Arturo Fiorani)

